

Statuto della "Fondazione luav"

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Denominazione

É istituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, una Fondazione denominata "Fondazione luav", avente personalità giuridica di natura privata.

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 2 Sedi della Fondazione

La Fondazione ha sede in Venezia, Sestiere S. Croce 191.

Possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 Finalità della Fondazione

La Fondazione, senza alcuna finalità di lucro, opera esclusivamente nell'interesse dell'Università luav di Venezia, che costituisce l'ente di riferimento della Fondazione.

L'Università luav di Venezia esercita nei confronti della Fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Università medesima.

La Fondazione persegue i propri scopi con le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata senza fini di lucro, ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, ed eventuali proventi, rendite od altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste al successivo articolo 4 saranno utilizzati interamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

Articolo 4 Tipologie di attività

La Fondazione può svolgere a favore e/o per conto dell'ente di riferimento le seguenti tipologie di attività:

- a) l'acquisizione e la vendita di beni e servizi alle migliori condizioni;
- b) lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica ed alla ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo:
 - i) alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
 - ii) alla promozione ed allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
 - iii) alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
 - iv) alla promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale dell'ente di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali;
 - v) alla realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione dell'ente di riferimento, di

strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale dell'ente di riferimento; alla promozione ed attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma I lettera b) n. 1) del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;

- vi) al supporto all'organizzazione di *stage* e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza.

Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Fondazione può tra l'altro:

- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi, o intese con soggetti pubblici o privati;
- c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;
- d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'ente di riferimento;
- e) promuovere la costituzione o partecipare a, consorzi, associazioni o fondazioni che condividano le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia ed all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture, nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può essere superiore al 50% dell'intero capitale sociale;
- f) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
- g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai fondatori all'atto della costituzione;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'ente di riferimento, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- c) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- d) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'articolo 7, che il Consiglio di Amministrazione

- decida di imputare a patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 6

Fondo di gestione

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

- a) di ogni eventuale provento, contributo donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c) dei corrispettivi per le prestazioni svolte.

Articolo 7

Partecipazioni ed adesioni

Partecipano alla costituzione della Fondazione, e pertanto assumono la qualifica di "Fondatori", oltre all'ente di riferimento, gli enti e le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati che, individuati dall'ente di riferimento medesimo, abbiano accettato di sottoscrivere le quote di adesione alla Fondazione, ai sensi degli articoli 5 e 6 dello Statuto, e dell'art. 6 comma 1 dei D.P.R. n. 254 del 24 maggio 2001, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali ed immateriali, secondo le rispettive quote.

In sede di costituzione risulta ente fondatore, ai sensi del precedente comma, solo l'ente di riferimento, ovverosia l'Università luav di Venezia.

Assumono la qualifica di "Partecipanti istituzionali" alla Fondazione, previo gradimento della stessa e dell'ente di riferimento, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, nella misura e secondo le modalità stabilite all'uopo dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L'attribuzione della qualifica di Partecipante istituzionale è deliberata nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su richiesta del soggetto interessato alla contribuzione, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione dell'Università, che si considera comunque acquisito decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, inoltrata all'Università a cura del Presidente della Fondazione.

Assumono la qualifica di "Partecipanti" enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse di misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri e sentito il parere non vincolante dell'ente di riferimento, l'esclusione dei Partecipanti istituzionali e/o dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti secondo quanto sopra stabilito nel presente statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui al precedente articolo 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- d) nell'ipotesi di enti e/o persone giuridiche:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimenti e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Titolo II

Organi

Articolo 8

Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

La durata degli organi della Fondazione, nonché le norme per la nomina ed il loro funzionamento sono stabiliti negli articoli seguenti dal presente statuto.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo statuto. In particolare, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione con l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma; egli provvede altresì a dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nell'espletamento delle sue funzioni si avvale dell'ausilio del direttore generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice-Presidente, designato secondo quanto previsto al successivo articolo 10.

Il Presidente della Fondazione è designato dall'ente di riferimento, l'Università Luav di Venezia.

Il Presidente resta in carica per un massimo di tre esercizi e potrà essere riconfermato.

Cessa dalle funzioni di Presidente per morte o impossibilità sopravvenuta di esercitare l'incarico, dimissioni o revoca da parte dell'ente di riferimento.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente, secondo quanto sarà di volta in volta deciso, al momento della nomina, dall'ente di riferimento, l'Università Luav di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:

- a) la maggioranza assoluta dei suoi membri è designata dall'ente di riferimento;
- b) un componente è designato dal Ministero competente per l'Università;
- c) i restanti membri sono designati, in misura uguale, su invito del Presidente, dagli altri Partecipanti istituzionali. In assenza o in caso di mancata nomina nei sessanta giorni successivi all'invito formalizzato dal Presidente, gli altri membri saranno designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente di riferimento, che li potrà scegliere fra persone che per competenze, esperienza o rappresentatività siano in grado di contribuire

positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto alla lettera a).

Nel caso in cui, durante il mandato del Consiglio di Amministrazione, si verifichi l'ingresso di nuovi Partecipanti istituzionali, l'Ente di riferimento, nei limiti di quanto previsto al primo capoverso, tenuto conto di quanto stabilito alla lettera a) e ferma restando la durata del mandato, potrà autorizzare l'integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da attuarsi con le modalità indicate nel presente articolo. L'integrazione del numero dei consiglieri è recepita dalla stessa Fondazione mediante apposita delibera del proprio Consiglio di Amministrazione. I nuovi consiglieri resteranno in carica sino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dovessero venir meno per dimissioni, revoca (secondo quanto di seguito previsto nel presente articolo), decesso o impossibilità sopravvenuta di esperire l'incarico, il/i medesimo/i saranno sostituiti con persone designate dal soggetto che aveva scelto i consiglieri della cui sostituzione si tratta. Il Presidente informa tempestivamente il/i soggetto/i che devono provvedere alla loro sostituzione riguardo al fatto che uno o più consiglieri sono venuti meno; qualora venga meno il Presidente, tale comunicazione viene fatta dal vice-Presidente. I consiglieri così nominati restano in carico fino alla scadenza od alla revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il consigliere più anziano di età assume la funzione di vice-Presidente, il quale presiede il Consiglio di Amministrazione in caso di Assenza o impedimento del Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi salva la possibilità di revoca per giusta causa da parte dell'ente di riferimento. La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito. L'ente di riferimento ha altresì il potere di revocare per giusta causa anche singolarmente uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri uscenti possono essere riconfermati.

All'inizio del mandato l'ente di riferimento fissa un compenso annuo, che dovrà essere dello stesso importo per tutti i consiglieri, fatta eccezione per il Presidente, a favore del quale potrà essere stabilito un compenso maggiore. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore generale, i cui compiti sono definiti nell'articolo 12 del presente statuto, e ne determina il compenso.

Articolo 11

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, ed in particolare:

- a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) costituisce le sedi secondarie della Fondazione;
- c) aliena immobili ed altri cespiti del patrimonio della Fondazione;
- d) destina parte dei redditi ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- e) individua le concrete modalità di svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione;
- f) assume le decisioni sulle materie demandategli dal presente statuto;

g) esprime il proprio parere su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione, o altrove purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei consiglieri.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ne venga data preventiva comunicazione alla Segreteria del Consiglio, che sia assicurata la massima riservatezza possibile delle comunicazioni, che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'adunanza, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, che siano in grado di ricevere, trasmettere e visionare documenti garantendone la contestualità dell'esame e della relativa deliberazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante raccomandata da spedirsi a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma o fax almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal direttore generale della Fondazione, o da altro soggetto designato dal Presidente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto a cura del direttore generale nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 **Direttore Generale**

Il direttore generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, e deve essere in possesso di esperienza manageriale.

Egli ha le seguenti competenze:

- a) partecipa al Consiglio di Amministrazione, in cui funge da segretario;
- b) collabora con il Presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) coordina e controlla le attività istituzionali della Fondazione;
- d) è il capo del personale della Fondazione, cui si applica il Ccnl Università, della cui gestione conseguentemente si occupa;
- e) è responsabile della sicurezza e della privacy;
- f) predispone gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso annuo del direttore generale in

relazione alle funzioni attribuitegli ed ai risultati della gestione conseguiti.

Dura in carica sino ad un massimo di tre esercizi e può essere riconfermato.

Cessa dalle sue funzioni per i seguenti motivi: decesso o impossibilità sopravvenuta di esperire l'incarico, dimissioni, revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale. In particolare il collegio controlla l'Amministrazione della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ed esprime il proprio avviso mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi, ed effettua verifiche periodiche.

I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Le risultanze degli accertamenti sono annotate nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

Il collegio è composto da tre membri titolari compreso il Presidente, e da due membri supplenti.

Il Presidente del collegio viene scelto dal Consiglio di Amministrazione dell'ente di riferimento (l'Università Iuav di Venezia) su proposta del Rettore, fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili e viene nominato con decreto rettorale.

Gli altri due componenti titolari sono designati dall'ente di riferimento e sono scelti fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero competente per l'Università, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

I due componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità dei due componenti titolari che non ricoprono l'incarico di Presidente del collegio.

Tutti i componenti del collegio dei revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie.

Il collegio dura in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rinnovabili.

Il compenso dei revisori è determinato, all'inizio del mandato, dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale dei dottori commercialisti in vigore.

Titolo III

Disposizioni in materia di gestione e di controllo

Articolo 14

Rapporti tra la Fondazione e l'ente di riferimento

Il senato accademico dell'ente di riferimento definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

L'ente di riferimento approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il piano

pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il piano di attività annuale elaborato dal Consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attività deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del primo comma del presente articolo.

I rapporti tra l'ente di riferimento e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività la cui tipologia è stabilita nell'articolo 4, sono regolati da specifiche convenzioni, deliberate dall'Ente di riferimento.

Al termine di ogni biennio il senato accademico dell'Università Iuav di Venezia verifica l'attuazione delle linee guida di attività, mentre il Consiglio di Amministrazione della stessa Università verifica l'adempimento delle convenzioni di cui al precedente comma. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni, l'ente di riferimento può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione del Presidente della Fondazione e/o degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione dallo stesso designati.

Articolo 15

Scritture contabili e di bilancio

La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa all'ente di riferimento, a cura del Presidente della Fondazione o, in caso di sua impossibilità o inadempimento, di qualsiasi altro membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Fatta eccezione per il primo, la cui durata è determinata nell'atto costitutivo, l'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente.

Articolo 16

Personale

I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento del personale, su proposta del direttore generale.

Titolo IV

Disposizioni finali

Articolo 17

Scioglimento e disposizioni finali

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

Per l'esecuzione della liquidazione l'ente di riferimento nomina uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti all'ente di riferimento,

l'Università luav di Venezia, e destinati a sostegno delle sue attività istituzionali.

L'ente di riferimento provvede alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli amministratori della Fondazione, promuove l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di Fondazione e allo statuto, fermo quanto previsto dall'articolo 14 comma 4, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico ed ai buon costume.

Articolo 18

Modifiche statutarie

Qualunque modifica al presente statuto sarà deliberata dall'ente di riferimento, previa acquisizione del parere del Ministero competente per l'Università; secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 254/2001 ed al comma 3 dell'art. 2 dei D.P.R. n. 361/2000.